



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 279

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, INTRODUZIONE, TRASPORTO, UTILIZZO E/O DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE CHE POSSANO ARRECARRE DANNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "AUTUMNUS CARAXONENSIS" IN PROGRAMMA NEI GIORNI 10 E 11 OTTOBRE.

IL SINDACO

Premesso che anche per l'anno in corso il Circolo Acli di Carassone APS, con sede in Piazza San Giovanni in Lupazzanio, organizza la tradizionale manifestazione denominata "*AUTUMNUS CARAXONENSIS*", appuntamento che rappresenta un importante momento di aggregazione e convivialità non solo per quanto riguarda i residenti del rione di Carassone;

Preso atto del progetto della manifestazione e del piano operativo di emergenza ed evacuazione a firma dell'arch. Roberto Botto pervenuto al Comune in data 06/10/2026 e assunto al protocollo al n. 44836;

Rilevato che la gestione della manifestazione, richiede l'adozione di tutti i provvedimenti del caso finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento, nonché al fine di evitare che nell'ambito della stessa si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, la somministrazione, l'introduzione, il trasporto, l'utilizzo e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Richiamato il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della manifestazione denominata “*AUTUMNUS CARAXONENSIS*”

- **nella serata di sabato 10 ottobre 2026 dalle ore 18:00 alle ore 24:00;**
- **nella giornata di domenica 11 ottobre 2026 dalle ore 08:30 alle ore 20:00**

in Mondovì rione Carassone all'interno della perimetrazione delle seguenti Vie/Piazze:

Via Ressia (compresa l'area dei giardini pubblici), Via Botta, Piazza San Giovanni in Lupazzanio, Via Rosine, Via Vigliotti e Piazza Concordia

che sia fatto divieto a chiunque:

1. di introdurre, trasportare, utilizzare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche se utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
3. di somministrare bevande in recipienti in vetro e/o in altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone.

Resta consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negli annessi dehors nonché **nella tendostruttura adibita alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande esclusivamente durante la cena di sabato 10 ottobre e il pranzo di domenica 11 ottobre**, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: “...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.” (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38, **fermo restando che i titolari delle predette attività di somministrazione e gli organizzatori della manifestazione di che trattasi hanno l'obbligo di assicurare la pulizia continua dei tavoli provvedendo a rimuovere le bottiglie, i contenitori e/o lattine al termine della consumazione.**

DISPONE

- che il legale rappresentante del Circolo Acli Carassone APS adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito, nell'ambito dell'area destinata alla manifestazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai

seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:

- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento:
- sia notificato al legale rappresentante, Sig. Bertolino Domenico, del Circolo Acli Carassone APS con sede in Mondovì – Piazza San Giovanni in Lupazzanio;
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
 - venga data comunicazione all'Ufficio Stampa – Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza - sede.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 09/10/2026

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.